



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ANNO 136°

Roma, 5 - 12 novembre 2009

N. 45 - 46

BOLLETTINO UFFICIALE

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE





Sommario

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Decreto ministeriale 22 luglio 2009, n. 66		
Proroga utilizzazioni personale docente per i corsi di laurea in scienze della formazione primaria	Pag.	5
Decreto ministeriale 23 luglio 2009, n. 67		
Delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa al personale dirigente dell'area prima appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	»	8
Decreto ministeriale 23 luglio 2009, n. 68		
Delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa al personale delle aree funzionali del comparto «Ministeri» appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	»	10
Circolare 24 luglio 2009, n. 70 (prot. 8100)		
Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5). Esercizio finanziario 2009	»	12
Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali		
Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e		
dell'Amministrazione scolastica periferica	»	23
Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio		
Ufficio scolastico provinciale di Ancona	»	35
Ufficio scolastico provinciale di Gorizia	<i>"</i>	36
Ufficio scolastico provinciale di Lucca	<i>"</i>	37
Ufficio scolastico provinciale di Milano		38
-	»	39
Ufficio scolastico provinciale di Milano	»	39 40
Ufficio scolastico provinciale di Milano	»	
Ufficio scolastico provinciale di Padova	>>	41





Decreto ministeriale 22 luglio 2009, n. 66

Proroga utilizzazioni personale docente per i corsi di laurea in scienze della formazione primaria

IL MINISTRO

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti elementari nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la ricerca", con particolare riferimento all'articolo 1, comma 4, che prevede l'utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e, al comma 5, per le medesime finalità, l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola primaria, nel limite del contingente previsto all'art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTI i decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della predetta legge, sono stati determinati i contingenti di personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale e a tempo pieno dei dirigenti scolastici e dei docenti della scuola elementare presso le Università per gli anni scolastici dal 1998/1999 al 2002/2003;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed in particolare l'articolo 5 che prevede che, con decreti da adottare, ai sensi dell'art. 1, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano dettate nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo;
- VISTI i decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003 e prot. 1782 del 27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove norme sopra indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, alle procedure previste dai decreti ministeriali prot. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. 9342/DM del 15 marzo 2001 per la selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale e a tempo pieno, nei Corsi di laurea e di provvedere, per garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l'anno scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre 2003;
- VISTO il D.M. n. 62 del 16.7.2007 con il quale è stata disposta la proroga per l'a.s. 2007/2008;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di stato e di università" ed in particolare l'art. 3-quater recante "proroga dell'utilizzazione di personale";
- VISTO il decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004;
- VISTO il decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005;



- VISTO il decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, che ha provveduto a definire le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
- VISTO l'art 2, comma 416 della legge 24.12.2007 n. 244;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca datato 29 maggio 2007 concernente, "Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Anno accademico 2007/2008";
- VISTO il decreto del Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica datato 7.5.2008 concernente "Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Anno accademico 2008/2009";
- VISTO il D.M. 18 giugno 2008 concernente modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale;
- VISTO il D.M. n. 62 del 16 luglio 2008 concernente la proroga delle utilizzazioni del personale dirigente, docente ed educativo che dovrebbe cessare o cessi, per qualsiasi motivo, dal 1° settembre 2009 dall'utilizzazione nei corsi di laurea per la Formazione primaria;
- RITENUTA la necessità di provvedere, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e di valorizzare le competenze acquisite, alla proroga dell'utilizzazione di personale dirigente, docente ed educativo presso le suddette strutture universitarie, fino all'emanazione del regolamento interministeriale previsto dal comma 416 dell'art. 2 della legge 24.12.2007 n. 244;

DECRETA

Articolo 1 (proroga delle utilizzazioni)

Per le finalità di cui in premessa, in attesa della revisione del sistema di formazione iniziale e di reclutamento del personale docente ed in considerazione che già risultano attivati per l'anno accademico 2009/2010 i corsi quadriennali di Scienza della Formazione Primaria, gli organismi preposti provvedono alla ulteriore proroga, limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, dell'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo che, con decorrenza 1° settembre 2009, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dei decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 e già oggetto di proroga, ai sensi dei decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003, prot. 1782 del 27 giugno 2003, dell'art. 3-quater del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché del decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004, del decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005 e del decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006.



Articolo 2 (surroga nelle graduatorie delle utilizzazioni)

Al fine di provvedere alla sostituzione del personale dirigente, docente ed educativo che per qualsiasi motivo sia cessato o cessi, a decorrere dal 1° settembre 2009, dall'utilizzazione nei corsi di laurea per la formazione primaria e nei confronti del quale non può essere disposta la proroga di cui al precedente articolo 1, gli organismi preposti provvedono a nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo predisposte, di concerto con i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e previa ponderata valutazione delle effettive esigenze.

Articolo 3 (nuove procedure di selezione)

In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al precedente articolo 2 per l'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea per la formazione primaria, è consentito attivare, sentito il parere del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, le procedure previste dai medesimi decreti per la selezione del personale strettamente necessario per lo svolgimento dei corsi annualmente autorizzati.

Articolo 4 (norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti ministeriali citati in premessa.

Most of the

Roma, 22. 7. 2009



Decreto ministeriale 23 luglio 2009, n. 67

Delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa al personale dirigente dell'area prima appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

IL MINISTRO

- VISTO il Decreto Legislativo n.300 del 30 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n.85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n.121;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009 n.17, regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I per il quadriennio 1998-2001, e in particolare l'art.11, comma 1 concernente la costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata alla conduzione della contrattazione collettiva nazionale integrativa con le organizzazioni sindacali di categoria;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 aprile 2006, quadriennio normativo 2002-2005, in particolare l'art.13, comma 1 del personale dirigente di prima e seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'Area I dei dirigenti;
- RITENUTO, a seguito dell'emanazione della Legge n.121 del 14 luglio 2008, di dover procedere alla costituzione della delegazione di parte pubblica in parola,

DECRETA

Art.1

- 1 E' costituita la delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa al personale dirigente dell'Area I appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 2. La delegazione di cui al precedente comma 1 è presieduta dal Dott. Giovanni BIONDI, Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di presidente sono esercitate dal Dott. Silvio CRISCUOLI, Direttore Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.

Art.2

1. La delegazione di parte pubblica è composta come segue:



dott. Giovanni BIONDI	Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Presidente	
dott. Silvio CRISCUOLI	Direttore Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	
dott. Marco FILISETTI	Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio	
dott.ssa Maria Domenica TESTA	Direttore Generale per gli studi, la statistica ed i sistemi informativi	
dott.ssa Maria Grazia NARDIELLO	Direttore Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	
dott. Marco TOMASI	Direttore Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario	
dott.ssa Sabrina BONO	Dirigente Generale dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro	
dott. Antonio COCCIMIGLIO	Direttore dell'Ufficio scolastico regionale delle Marche	
dott.ssa Maria Maddalena NOVELLI	Direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio	
dott. Gioacchino FONTI	Dirigente - Dipartimento università	
dott. Benedetto MATURANI	Dirigente – D.G. risorse umane Uff.I e Uff.VII	
dott. Vincenzo MULTARI	Dirigente - Dipartimento programmazione	
dott. Giuseppe RAIETA	Dirigente - Dipartimento istruzione	

Art.3

1. In relazione ai temi trattati, la delegazione di cui al presente decreto potrà essere integrata dai dirigenti titolari degli uffici di volta in volta interessati.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Maria Antonietta BERARDINI o, in sua assenza dalla Sig.ra Maria Luigia LIVI ambedue in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.





Decreto ministeriale 23 luglio 2009, n. 68

Delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa al personale delle aree funzionali del comparto «Ministeri» appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

IL MINISTRO

- VISTO il Decreto Legislativo n.300 del 30 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n.85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n.121;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009 n.17, regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle aree funzionali comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e in particolare l'art.10 concernente la costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata alla conduzione della contrattazione collettiva nazionale integrativa con le organizzazioni sindacali di categoria;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle aree funzionali comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto il 12 giugno 2003 e in particolare l'art.4, comma 2;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle aree funzionali comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 e in particolare l'art.4;
- RITENUTO, a seguito dell'emanazione della Legge n.121 del 14 luglio 2008, di dover procedere alla costituzione della delegazione di parte pubblica in parola,

DECRETA

Art.1

- 1 E' costituita la delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa al personale delle aree funzionali del comparto "Ministeri", appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 2. La delegazione di cui al precedente comma 1 è presieduta dal Dott. Giovanni BIONDI, Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di presidente sono esercitate dal Dott. Silvio CRISCUOLI, Direttore Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.

Art.2

1. La delegazione di parte pubblica è composta come segue:



dott. Giovanni BIONDI	Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Presidente
dott. Silvio CRISCUOLI	Direttore Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali
dott. Marco FILISETTI	Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
dott.ssa Maria Domenica TESTA	Direttore Generale per gli studi, la statistica ed i sistemi informativi
dott.ssa Maria Grazia NARDIELLO	Direttore Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni
dott. Marco TOMASI	Direttore Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario
dott.ssa Sabrina BONO	Dirigente Generale dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro
dott. Antonio COCCIMIGLIO	Direttore dell'Ufficio scolastico regionale delle Marche
dott.ssa Maria Maddalena NOVELLI	Direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio
dott. Gioacchino FONTI	Dirigente - Dipartimento università
dott. Benedetto MATURANI	Dirigente – D.G. risorse umane Uff.I e Uff.VII
dott. Vincenzo MULTARI	Dirigente - Dipartimento programmazione
dott. Giuseppe RAIETA	Dirigente - Dipartimento istruzione

Art.3

- 1. In relazione ai temi trattati, la delegazione di cui al presente decreto potrà essere integrata dai dirigenti titolari degli uffici di volta in volta interessati.
- 2. Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Maria Antonietta BERARDINI o, in sua assenza dalla Sig.ra Maria Luigia LIVI ambedue in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.



Circolare 24 luglio 2009, n. 70 (prot. 8100)

Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5). Esercizio finanziario 2009

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica Ufficio X

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione per la Provincia di **TRENTO**

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana

BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua ladina

BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma

Valle d'Aosta Aosta



Premessa

La coesistenza di molte lingue in Europa è la risposta alla sfida dell'Unione Europea ad essere unita nella diversità.

"Le numerose lingue nazionali, regionali, minoritarie e delle comunità migranti parlate in Europa arricchiscono ciascuna il nostro patrimonio culturale comune. La loro condivisione favorisce il dialogo e il rispetto reciproco. Nell'Unione Europea esistono zone in cui i cittadini parlano sia una lingua regionale o minoritaria che quella nazionale e conoscono abbastanza bene anche le lingue straniere. Le persone poligiotte sono elementi preziosi poiché fungono da collante tra le diverse culture" (Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee Bruxelles 18 settembre 2008)

L'uso fluente di due o più lingue porta ad assimilare le istanze interpersonali, le tradizioni ,il folclore relativo alle varie culture di riferimento tanto da facilitare la comprensione tra persone diverse, da migliorare la coesione sociale.

Alla preoccupazione per le problematiche connesse alle differenze culturali, sociali, politiche o economiche, possiamo opporre un corretto dialogo che solleciti la comunità ad impegnarsi con azioni opportune ed efficaci sul piano culturale e sociale ed a favorire l'esperienza dell'ascolto reciproco, riconoscendo il contributo che il rispetto per le diverse lingue e culture anche di minoranza apporta al processo di integrazione culturale e di coesione sociale a livello europeo, e di valorizzazione, a livello nazionale, anche dei diversi idiomi che compongono lo scenario culturale e sociale del nostro paese.

Tutelare la flessibilità linguistica, la diversità culturale include la promozione di un modello di integrazione, di una cultura della convivenza pacifica, per la quale promuovere il dialogo con le diverse culture, parlare due o più lingue, in età precoce, significa sviluppare la consapevolezza della propria identità, dei propri diritti come cittadini italiani ed europei ed acquisire la capacità di abbattere la diffidenza verso il diverso, l'altro da me. Apprendere diverse lingue costituisce insieme un'opportunità culturale ed economica, infatti favorisce la libera circolazione, la comprensione e la tolleranza. Si può sostenere infatti che le persone poligiotte sono elementi preziosi poiché fungono da collante tra le diverse culture.

Nell'attuale Europa a 27 Stati, con 3 alfabeti e 23 lingue ufficiali e circa 60 altre lingue parlate in particolari regioni o da specifici gruppi - dove l'Italia appare al primo posto per il numero di lingue di minoranze parlate al proprio interno - la citata Comunicazione della Commissione guarda al multilinguismo come ad una sfida salutare, arricchente per il patrimonio culturale comune, ma soprattutto quarda ai cittadini che parlano sia la lingua regionale o minoritaria



che quella nazionale come elementi preziosi per la coesione sociale e come un possibile ponte tra le diverse culture.

L'importanza del contenuto di questa Comunicazione è che da essa si deduce chiaramente che l'appartenenza ad una lingua minoritaria o indirettamente il suo studio non allontana dalla conoscenza delle altre lingue straniere, ma produce una valorizzazione ed un potenziamento delle capacità linguistiche ed è per questo che in un mondo che va sempre più verso il monopolio di una lingua sulle altre, ha sempre più senso tutelare e favorire le lingue minoritarie e deve continuare ad essere un impegno per i governi.

L'Italia, con le sue dodici lingue di minoranza storica e con la moltitudine dei diversi, vivaci e colorati dialetti rappresenta, nel mondo occidentale, uno dei paesi con la più elevata diversità linguistica.

In Italia sono quasi due milioni le persone che appartengono ad una minoranza linguistica, che hanno origini e tradizioni molto antiche e che ancora conservano negli usi, nella vita quotidiana, nella espressione religiosa e nei vestiti tipici, le radici etniche della cultura minoritaria o regionale tramandata di generazione in generazione insieme alla lingua ufficiale della nazione in cui vivono.

Il rispetto del diritto imprescindibile e universalmente riconosciuto di usare una lingua regionale o della minoranza nella vita privata e pubblica è sancito – come è noto - nella Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, – Strasburgo, 5 novembre 1992- entrata in vigore il 1° marzo 1998 e diventato così un punto di riferimento per le rispettive legislazioni nazionali e regionali.

In seguito, in Italia è stata promulgata il 15 dicembre 1999 la Legge n. 482, che ha disciplinato in forma organica la tutela di dodici minoranze linguistiche insediate nel territorio italiano, dando applicazione al dettato costituzionale e alla normativa europea.

Essa all'art. 2 dispone che: "La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo".

Nel nostro Paese vi sono infatti aree plurilingue, di antichissima data, dove convivono culture e lingue diverse formatesi a seguito di fenomeni di migrazione o a causa della loro particolarità geografica, essendo zone di confine. Queste comunità in questi anni hanno sperimentato, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la validità della legislazione nazionale e locale nella promozione e nella tutela dell'apprendimento delle lingue minoritarie come simbolo dell'identità regionale, della coesione sociale e dell'arricchimento del proprio patrimonio culturale, sempre comunque nel rispetto dell'uso della lingua italiana come fattore di identificazione culturale e di unità nazionale.

In questo contesto, la Legge n. 482 ha introdotto, in particolare, agli articoli 4 e 5, specifiche disposizioni in materia di promozione della lingua delle minoranze sia come strumento di svolgimento delle attività didattiche nella scuola materna e di insegnamento delle discipline nella scuola elementare e



secondaria di 1º grado, sia come oggetto specifico di apprendimento nei predetti gradi di scuola. Tali disposizioni, integrate dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345, contenente il Regolamento di attuazione della citata Legge, hanno consentito alla scuola dell'autonomia la realizzazione di importanti obiettivi nella salvaguardia e nel mantenimento delle lingue regionali.

Indicazioni

Questa Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici, in occasione del decennale della Legge 482/99, ha sentito la necessità di valutare gli esiti dell'impatto delle iniziative di tutela e di promozione delle lingue minoritarie storiche negli Istituti Scolastici appartenenti a zone geograficamente delimitate, affidando all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo (INVALSI) il piano di ricerca "Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla Legge 482/99".

Lo scopo della ricerca è di effettuare una ricognizione dello stato reale di applicazione della legge sulle minoranze linguistiche, investigando il numero e la tipologia delle scuole coinvolte, i diversi modelli di autonomia scolastica messi in atto dalle scuole stesse, i diversi orientamenti e metodologie d'insegnamento della lingua, i materiali didattici adottati e il tipo di rapporto tra lingua e cultura presente sul territorio nonché le sinergie messe in atto con il territorio medesimo.

I percorsi progettuali presentati dalle Istituzioni Scolastiche nei dieci anni intercorsi dalla promulgazione della Legge 482/99 testimoniano l'impegno professionale profuso per la promozione della lingua e cultura di appartenenza, il profondo vincolo che lega le comunità locali alle loro diverse radici etniche, la fattiva e sinergica collaborazione che si è instaurata tra scuola e territorio. La ricerca in corso cercherà – tra l'altro - di valutare l'entità del contributo reale che i finanziamenti concessi in questi anni alle istituzioni scolastiche hanno portato alla promozione e salvaguardia delle lingue e culture minoritarie.

Sia dai risultati preliminari dell'attività di ricerca commissionata all'INVALSI - che si è avvalsa di informazioni assunte dalle scuole interessate tramite questionario on-line e tramite focus-group con insegnanti, genitori e studenti - sia dalle richieste avanzate dal Gruppo di Studio, di cui al D.D. 17 ottobre 2008 n. 59, all'uopo ricostituito con il compito di offrire indicazioni per la definizione dei criteri generali nel campo delle minoranze linguistiche storiche , emergono significativamente alcune esigenze che appaiono di indubbia rilevanza:

- la necessità, sentita con chiarezza dalle scuole, di una minore "precarietà progettuale", di un tempo più lungo per la pianificazione e lo svolgimento del lavoro programmato, in modo da garantire continuità e stabilità ai progetti;
- il bisogno di ampliare i progetti in rete tra le scuole, al fine di rafforzare l'identità di ogni minoranza e rompere l'isolamento nel quale



alcune di esse si trovano, collegandosi a scuole di altre zone, sia, nel caso di minoranze trasnazionali, ai paesi delle lingue tetto, anche al fine di utilizzare al meglio le risorse in quelle attività, per le quali più forti sono i vantaggi finanziari derivanti dall'ampliamento dei destinatari;

- l'urgenza di definire la tipologia degli insegnanti di lingue minoritarie, individuando dei requisiti minimi condivisi, al fine di assicurare se non una completa omogeneità dell'offerta - difficilmente raggiungibile in una tipologia d'insegnamento così eterogeneo - almeno un minimo comune denominatore tra coloro che insegnano;
- l'opportunità di promuovere ove possibile una tipologia di insegnamento più vivo e contestualizzato delle lingue minoritarie, utilizzando metodologie innovative e contenuti più accattivanti.

La corrispondenza ai principi proposti favorirà non solo la promozione delle lingue minoritarie ai sensi della Legge 482/99, ma anche una risposta positiva a quella sfida salutare costituita dalla diversità linguistica proposta dalla Commissione delle Comunità Europee (Bruxelles 18/9/2008), di cui in premessa.

Anche quest'anno tutte le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado interessate all'uso della lingua minoritaria, sono invitate a presentare – per il biennio 2009/2011 - propri percorsi progettuali in rete, purché siano site in "ambiti territoriali e subcomunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (legge 15 dicembre 1999 n. 482 art.3) ed in linea con le indicazioni sottoriportate.

Pertanto, premesso quanto sopra emerso e tenuto conto delle esperienze delle iniziative progettuali rivelatesi più incisive nella valorizzazione delle lingue minoritarie e in considerazione delle pressanti esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa per un uso efficace ed efficiente delle risorse economiche a disposizione, anche alla luce delle forti riduzioni dei finanziamenti previsti, si forniscono di seguito indicazioni e chiarimenti sulle caratteristiche ed i criteri cui devono essere improntati i progetti per l'ammissione ai finanziamenti di cui alla L. 482/99:

1. Cooperazione in rete. L'incentivazione della cultura di "rete", prevista all'art.7 del D.P.R.n.275/1999, nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse umane e strutturali, dell'economicità delle operazioni e dell'efficienza dell'organizzazione delle attività, attualizza l'impegno delle Istituzioni Scolastiche per l'insegnamento delle lingue e delle culture di minoranza, permettendo l'utilizzazione di tutti gli spazi organizzativi - didattici messi a disposizione dalla normativa succitata per la promozione del bilinguismo e la contestualizzazione dell'apprendimento. La scuola capofila, presentatrice del progetto, dovrà aver cura di inviare alla scrivente Direzione l'accordo di rete, cofirmato dai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole partner, e un



documento con sezioni relative al breve profilo dei partners, all'articolazione interna delle attività e alla suddivisione degli oneri. La costituzione di reti formali, orizzontali o verticali tra i diversi ordini di scuole (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) in possesso dei requisiti linguistico – territoriali richiesti dalla normativa (Legge 482/99), può fare riferimento ad una stessa lingua minoritaria, od a lingue minoritarie diverse od al paese di riferimento della lingua-tetto.

Sarà finanziata la scuola capofila del progetto in rete e la stessa avrà l'onere della gestione contabile – finanziaria nonché dell'attribuzione dei finanziamenti pro-quota alle altre scuole facenti parte della rete, secondo quanto indicato nella sezione "cooperazione in rete, suddivisione delle attività e degli oneri" della scheda formulario, allegata alla presente circolare.

- 2. Continuità. In considerazione del breve intervallo temporaneo tra l'erogazione del finanziamento ed il termine dell'anno scolastico di riferimento, a disposizione delle istituzioni Scolastiche per l'attuazione didattica delle progettualità finanziate, ed in vista della complessità della progettazione richiesta, con particolare riguardo all'articolazione interna alla rete di cui al paragrafo precedente, è emersa la necessità di offrire un respiro didattico più ampio, un tempo maggiore per il radicamento delle iniziative attuate e per la possibilità di valutarne l'impatto sul territorio. Pertanto, anche al fine di una maggiore proficuità del finanziamento erogato che con tempi di realizzazione più distesi consentirà di realizzare gli objettivi prefissati più compiutamente, ogni iniziativa progettuale dovrà presentare un'articolazione biennale e dovrà essere realizzata nell'arco dei due anni scolastici 2009/2010-2010/2011, in modo da garantire la continuità temporale necessaria per lo svolgimento e la valorizzazione del progetto nella scuola e nel territorio.
 - I finanziamenti saranno erogati con imputazione al capitolo di spesa pertinente dell'esercizio finanziario 2009, mentre la realizzazione didattica dei progetti avverrà entro il biennio anzidetto.
 - Le istituzioni scolastiche finanziate dovranno compilare una scheda di monitoraggio in itinere sullo stato dell'arte delle attività svolte, al termine del primo anno di attività e provvedere alla rendicontazione finale con una scheda di monitoraggio conclusiva, alla fine del biennio.
- **3. Osservanza dei termini** e delle modalità stabilite per l'invio dei progetti. La mancata osservanza dei termini e delle modalità (digitale e cartacea) di presentazione delle iniziative progettuali sarà motivo di esclusione preventiva da qualunque finanziamento.

Pertanto saranno ammessi al finanziamento soltanto i progetti ad articolazione biennale presentati dalla scuola capofila entro il termine



stabilito, corredati da un accordo di rete formale con almeno altre due Istituzioni Scolastiche.

Priorità

Una volta effettuata la valutazione preventiva per riscontrare l'osservanza delle condizioni minime previste al paragrafo precedente, il Gruppo di Studio incaricato della valutazione effettuerà l'esame delle iniziative progettuali, presentate dalle Istituzioni Scolastiche capofila, accordando carattere prioritario ai progetti che si siano ispirati ai sequenti criteri:

1. Insegnamento della lingua minoritaria attuato da parte dei docenti della scuola, con idonee competenze linguistiche.

La giustificazione di questa priorità è da ricercarsi nel rapporto didattico educativo che il docente professionalmente instaura con il discente che, oltre alla sua indubbia valenza formativa, influisce sulla acquisizione delle competenze, sulla rilevazione dell'impegno, sulla motivazione ad apprendere manifestata dai discenti. Dati recenti emersi dall'attivazione di specifici focus-group dimostrano come il discente collochi l'insegnamento quale attività prioritaria della funzione docente e come, allo stesso tempo, consideri disciplina di secondaria importanza l'insegnamento delegato a personale esterno alla scuola. In subordine, qualora non sia possibile affidare l'insegnamento della lingua minoritaria ad un docente della classe o della scuola ed in assenza di un docente, anche esterno, ma idoneo, all'insegnamento delle lingue minoritarie, residualmente ci si potrà rivolgere ad un esperto, sempre previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, la cui sicura competenza ed esperienza risulti documentata da consistenti curricola. Questi, sempre in presenza del docente della classe, potrà svolgere lezioni di lingua minoritaria, sia in ambito curricolare sia in ambito extracurricolare. La conoscenza della lingua minoritaria da parte del docente potrà essere certificata - ove possibile - dalla presentazione della documentazione attestante: dottorati, master, specializzazioni, corsi di perfezionamento e di aggiornamento conseguiti presso Università, centri o enti di ricerca.

2. Insegnamento veicolare.

Il percorso formativo in lingua minoritaria potrà essere realizzato anche con un metodo integrato di didattica veicolare che, garantendo il raggiungimento dei livelli essenziali di conoscenza disciplinare a tutti gli alunni, introduca l'uso di pratiche innovative come il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning) o di altre metodiche veicolari che



portino ad un uso vivo e contestuale della lingua minoritaria anche in ambito plurilingue, soprattutto precisando quali siano:

- il numero delle ore dedicate all'insegnamento della lingua minoritaria;
- il numero delle discipline coinvolte nell'uso veicolare della lingua;
- il numero degli alunni coinvolti.

La pratica veicolare, integrando la lingua con il contenuto e l'insegnamento delle discipline con l'uso della lingua in questione, permette di affrontare i contenuti con un approccio nuovo, originale e più stimolante per gli alunni. Contestualizzando l'apprendimento e concentrando nello stesso insegnamento porzioni di curricoli diversi si realizza un'importante economia dei tempi. In questo modo, nel rispetto dell'autonomia scolastica e previo assenso dei genitori, l'uso veicolare e contestuale delle lingue minoritarie, attraverso l'insegnamento dei contenuti disciplinari del curricolo come la storia, la geografia etc, trasforma le stesse lingue minoritarie storiche in lingue "vive" rendendo il loro apprendimento più efficace.

3. Iniziative di Formazione.

Le istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 345/2001, nell'esercizio della propria autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo potranno prevedere nell'ambito del medesimo progetto iniziative di formazione destinate al personale insegnante coinvolto, da realizzare contestualmente all'attuazione dell'attività didattica nel caso in cui nell'istituzione scolastica sia in servizio personale docente ancora privo di competenze specifiche nelle lingue minoritarie e/o che richieda ulteriori approfondimenti in materia e/o un perfezionamento delle competenze già in possesso.

Si rappresenta che possono essere ammessi ai corsi di formazione docenti in possesso dei titoli accademici, o di scuola secondaria superiore, previsti dal vigente ordinamento. Gli obiettivi delle attività di formazione dovranno prevedere il raggiungimento delle seguenti competenze:

- padronanza della lingua minoritaria e conoscenze storico linguistiche ad esse correlate;
- conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni delle comunità linguistiche – minoritarie;
- consapevolezza della correlazione sistematica tra varianti linguistiche e variabili sociali nel processo comunicativo.

Nella programmazione e realizzazione degli interventi formativi, le istituzioni scolastiche potranno avvalersi della consulenza e della collaborazione delle Università e delle loro diverse articolazioni (Dipartimenti e Facoltà), degli enti o dei centri di ricerca accreditati per la formazione anche a livello nazionale.



Il finanziamento di tale attività di formazione certificata e qualificata dovrà essere in linea con le indicazioni vigenti in materia.

4. Innovazione didattica.

Il progresso tecnologico, caratterizzato dal diffondersi delle reti telematiche, degli ambienti virtuali, dall'uso generalizzato di siti - web ha trasformato la nostra cultura in una "cultura digitale". Le innovazioni telematiche hanno consentito di rivedere il concetto di documentazione, ridefinendo le strategie, gli strumenti, i codici comunicativi, la diffusione e la conservazione del materiale. Il mutamento imposto dalla cultura digitale alla didattica ha indotto il sistema scuola ed il contesto educativo, entro cui si realizza l'interazione alunno – docente, ad una riflessione atta a riconfigurare l'approccio metodologico-educativo in una prospettiva più ampia che coniughi sapientemente la didattica dei contenuti a quella dei processi. Intrecciando i vari codici espressivi - secondo una logica di tipo reticolare e grazie al supporto di appositi programmi – con le tradizionali unità didattiche, oggi, si possono produrre percorsi in lingua minoritaria interattivi, dinamici e flessibili, rispondenti alle necessità caratteristiche di una generazione di studenti in rapida e radicale trasformazione.

La didattica laboratoriale linguistica, la sperimentazione di nuovi materiali didattici e/o l'innovazione didattica relativa all'uso delle nuove tecnologie informatiche in classe o su classi aperte (L.I.M., Libro on-line, Podcast, Reti Telematiche di Musica Elettronica, etc.) si presta all'insegnamento sia frontale che veicolare delle lingue minoritarie. L'utilizzo di trascrizioni e vocabolari on-line, di file audio, di video, di immagini o della musica in versione digitale potrà aiutare a raccontare più efficacemente una cultura, attraverso voci, volti e suoni, favorendo così il recupero della vitalità delle lingue minoritarie storiche.

5. Sussidiarietà orizzontale e verticale.

Attraverso il collegamento con le realtà locali e con il territorio, le istanze formative emergenti ed i bisogni ad esse sottesi potranno essere trasformati in percorsi di studio individualizzati, valorizzati dalla collaborazione con associazioni, enti, istituti, centri di ricerca, laboratori sperimentali e/o Università presenti in loco. È sul territorio, infatti, che si misurano le competenze acquisite e le pratiche attuate ed è, grazie a tale esame, che si possono dare forti impulsi alla realizzazione dei programmi educativi. La sinergia con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio per la promozione dell'apprendimento della lingua minoritaria dovrà essere attestata da copia degli eventuali protocolli d'intesa o delle convenzioni. Le scuole, nell'attuazione delle iniziative a garanzia delle culture e tradizioni



minoritarie, sono invitate anche a far riferimento ai co-finanziamenti degli Enti locali di appartenenza, nel quadro di un'ampia e consapevole sinergia con il territorio.

6. Valutazione.

Le scuole, nella loro autonomia, possono:

- valutare, adottando procedure e livelli condivisi di verifica, le competenze acquisite dagli studenti nel campo delle minoranze linquistiche;
- rilevare complessivamente ed in modo flessibile i progressi raggiunti ed il ruolo attivo esercitato dagli studenti nei processi di apprendimento;
- prevedere momenti di analisi delle abilità, capacità e conoscenze acquisite;
- includere una riflessione sulla validità e sull'efficacia delle strategie didattiche utilizzate per promuovere l'apprendimento delle lingue minoritarie ed una verifica della ricaduta delle competenze maturate dai docenti nel processo di insegnamento/apprendimento, anche in forma di monitoraggio della programmazione progettuale finanziata.

7. Produzione di materiali didattici trasferibili

Detta produzione purché non connessa ad attività editoriale, deve essere necessaria allo svolgimento della stessa attività didattica e/o dei corsi di formazione ad essa connessa. Infatti la produzione di materiali divulgativi non didattici (ad es.: slides, appunti di lavoro, brochure informative), anche in collaborazione con Università, centri e enti di ricerca o associazioni sarà finanziata solo entro il limite del dieci per cento del totale richiesto.

Indicazioni Operative

Nella descrizione dei progetti, si raccomanda di focalizzare gli obiettivi, rilevare il numero dei destinatari, articolare le azioni tra le scuole partner, suddividere gli oneri finanziari ed infine curare che siano indicate le azioni di monitoraggio e di valutazione dell'attività, nonché di diffusione dei risultati.

Le scuole, nell'elaborazione delle proposte, dovranno rapportarsi ad uno "standard" di costi entro cui siano previste esclusivamente spese necessarie per la realizzazione delle iniziative di insegnamento e formazione, tenendo sempre conto dei criteri precedentemente esposti.

Il finanziamento che sarà disposto da questo Ministero sarà pertanto opportunamente ripartito e assegnato rispetto alle esigenze progettuali espresse dalle scuole e in relazione alle effettive disponibilità di cassa del relativo capitolo della spesa, in base alle determinazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



L'invio dei progetti da parte delle istituzioni scolastiche dovrà essere effettuato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, Ufficio X, V.le Trastevere 76/A - 00153 Roma, entro e non oltre il 10 ottobre 2009.

Le proposte saranno prese in considerazione se corredate dei seguenti elementi:

- a. progetto in originale, redatto in lingua italiana e in lingua minoritaria;
- b. <u>scheda-formulario</u>, allegata alla presente lettera circolare, debitamente compilata in tutte le sue sezioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica segnalato sulla medesima scheda;
- c. <u>scheda sintetica</u> (in formato excel) formata da tre sezioni: **anagrafica, coordinate bancarie, progetto** allegata alla presente lettera circolare, da scaricare, compilare in tutte le sue parti (una scheda per progetto) e inviare all'indirizzo di posta elettronica segnalato sulla medesima scheda;
- d. accordo di rete formale con non meno di due Istituzioni Scolastiche
- e. **delibera del Consiglio Provinciale** di cui all'art. 3 comma 1 della precitata Legge n. 482/99.
- Si raccomanda l'invio all'indirizzo e-mail delle sole schede allegate; qualsiasi altra documentazione (progetto o delibera o accordo di rete) dovrà pervenire tramite servizio postale all'indirizzo suindicato.
- Si ricorda, inoltre che la scheda formulario è una sintesi del progetto e non sostituisce il progetto stesso, in mancanza del quale l'eventuale proposta non potrà essere presa in esame.

Si prega di voler dare la più ampia diffusione alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto



Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;

VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;

VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;

VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Alfredo ALONGI C.F. LNGLRD44D15L219W- C3 SUPER – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 15.04.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 15.04.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;

VISTA l'istanza in data 30.10.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;



- CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;
- RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti del Sig. Alfredo ALONGI che, avendo compiuto, come appena dichiarato, 65 anni il 15.04.2009, dovrebbe essere posto in quiescenza dal 01.05.2009;
- VISTA la nota n. 961 del 3.02.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato;

DECRETA

Al Sig. Alfredo ALONGI C.F. LNGLRD44D15L219W - C3 SUPER - in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal 01.05.2011, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 23 aprile 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 maggio 2009 al n. 578)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;

VISTO la Legge. del 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121;

VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;

VISTA la Circolare n. 10 del 22.10.2008, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, registrata dalla Corte dei Conti;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Pasquale CHIOCCETTI C.F. CHCPQL44D06G813N – Area B -B1 – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Varese;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 6.04.1944, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 6.04.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;

VISTA l'istanza in data 12.09.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

CONSIDERATO che la predetta circolare n. 10 del 22.10.2008 ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;



CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;

RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti del Sig. Pasquale CHIOCCETTI che avendo compiuto, come appena dichiarato, 65 anni il 6.04.2009, dovrebbe essere posto in quiescenza dal 01.05.2009;

VISTA la nota n. 2254 del 10.02.2009, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato:

DECRETA

H

Al Sig. Pasquale CHIOCCETTI C.F. CHCPQL44D06G813N — Area B — B1 — in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Varese è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503 e dell'art. 72 del D.L. 112, convertito in Legge 133/08, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal 01.05.2011, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 23 aprile 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 29 maggio 2009 al n. 731)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni,

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Fiorella Barsotti - C3 SUPER - in servizio presso il Gabinetto del Ministro;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 28.12.1941, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 28.12.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.01.2007;

VISTO il D.D. del 15.02.2006 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 06.04.2006 al n. 425 con il quale, la predetta impiegata, è stata autorizzata al trattenimento in servizio fino al 31.12.2008;

DECRETA

Con effetto dal 01.01.2009 la sig.ra Fiorella Barsotti - C3 SUPER - in servizio presso il Gabinetto del Ministro, è collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca .

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 4 ottobre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 maggio 2009 al n. 87)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08,08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260;

VISTO il D.L. 16.05.2008 n. 85;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal dott. Giancarlo Cecchini - Area C3 SUPER - nel ruolo del personale di questo Ministero;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 05.12.1943 compirà il sessantacinquesimo anno di età il 05.12.2008 con diritto ad essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 01.01.2009;

DECRETA:

Con effetto dal 01.01.2009 il dott. Giancarlo Cecchini - Area C3 SUPER – in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio III - Formazione del personale , Direttore coordinatore per l'area amministrativo/giuridico-legale e contabile, è collocato a riposo, d'ufficio, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il suddetto dipendente è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per il Visto.

(D.D. 6 giugno 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 9 gennaio 2009 al n. 39)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 28.01.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 4480 del 29.01.2008, con la quale la sig.ra Patrizia Baldieri nata il 27.08.1948 – C1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso la Direzione Generale per la comunicazione, Ufficio III -, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2009;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal **01.01.2009** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate da Patrizia Baldieri - in servizio presso la Direzione Generale per la comunicazione, Ufficio III - , che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 6 giugno 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2009 al n. 27)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003:

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260;

VISTA la domanda datata 29.09.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 25966 del 02.10.2008, con la quale la sig.ra Giuseppina Azzoli nata il 21.04.1950 – B2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio V - Personale ATA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2009;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 01.01.2009 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Giuseppina Azzoli - in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio V - Personale ATA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 4 ottobre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2009 al n. 26)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

VISTO il D. Lgs. del 18.05.2006, n.181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Lucia Falesi - B1 - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 13.12.1941, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 13.12.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.01.2007;

VISTO il D.D.del 03.11.2006 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 15.02.2007 al n. 204 con il quale, la predetta impiegata, è stata autorizzata al trattenimento in servizio fino al 31.12.2008;

DECRETA

Con effetto dal 01.01.2009 la sig.ra Lucia Falesi - B1 - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali, è collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 6 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2009 al n. 28)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTA la Legge 15.02.1958, n. 46;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTA la domanda datata 24.09.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, con la quale Maria Teresa Trecci, nata il 10.02.1946 - B2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio IX - Organi collegiali e Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, ha chiesto di essere collocata a riposo, per compiuto quarantennio di servizio, a decorrere dal 31.12.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata:

DECRETA:

Con effetto dal 31.12.2008 la sig.ra Maria Teresa Trecci – B2 – in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio IX - Organi collegiali e Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione è collocata a riposo, a domanda, per compiuto quarantennio di servizio, ai sensi della Legge 15.02.1958, n. 46 e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta Maria Teresa Trecci è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 4 dicembre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 21 gennaio 2009 al n. 102)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Giancarlo Signorino - B2 - in servizio presso la Direzione Generale per lo studente, Ufficio VII - Monitoraggio e ripartizione fondi scuole non statali:

CONSIDERATO che il predetto, nato il 25.12.1941, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 25.12.2006 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.01.2007;

VISTO il D.D. del 21.09.2006 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'8.01.2007 al n. 7 con il quale, il predetto impiegato, è stato autorizzato al trattenimento in servizio fino al 31.12.2008;

DECRETA

Con effetto dal 01.01.2009 il sig. Giancarlo Signorino - B2 - in servizio presso la Direzione Generale per lo studente, Ufficio VII - Monitoraggio e ripartizione fondi scuole non statali, è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 4 ottobre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2009 al n. 32)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007, n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni:

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260;

VISTA la domanda datata 14.01.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 11127 del 28.02.2008, con la quale la sig.ra Paola Fragiacomo nata il 15.04.1950 — B2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Udine, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2009;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata:

DECRETA:

Con effetto dal **01.01.2009** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Paola Fragiacomo - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Udine, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 22 settembre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 gennaio 2009 al n. 85)



Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ANCONA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra VISSE HELEN, nata a Tartu – Estonia il 31 gennaio 1981, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza col diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore Magistrale ind. Scienze del Linguaggio del Diploma di Istruzione Media Superiore G N° 156686 conseguito nell'anno 2000 presso il Ginnasio Umanistico di Talinn – Estonia;

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, modificato dall'art. 13 della L. 25 gennaio 2006, n.29;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il Diploma di Istruzione Media Superiore G Nº 156686 conseguito nell'anno 2000 presso il
Ginnasio Umanistico di Talinn - Estonia dalla Sig.ra VISSE HELEN, nata a Tartu - Estonia il 31
gennaio 1981, EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di
Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore Magistrale ind. Scienze del
Linguaggio con il seguente voto:
86/100 (OTTANTASEI/CENTESIMI)
Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del DL.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 29 luglio 2009)



UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GORIZIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig.ra Divna COPIC, nata a Kljuc (BiH) il 14/08/1961, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio d'Istruzione Secondaria Superiore, del titolo finale di Scuola Media Superiore denominato "SVJEDOCANSTVO SVJEDODZBA O ZAVRSNOM ISPITU" conseguito il 13/06/1980 presso il Liceo "LAZAR DUKIC" in KLJUC;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 ed in particolare gli artt.379 e 380;

VISTA la C.M. n. 132 del 28 aprile 2000 e la successiva nota prot. n. 15984 del 9 ottobre 2001;

VISTA la legge n. 29 del 25/01/2006 ed in particolare l'art. 13;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato ed accertata l'esistenza dei prescritti requisiti;

DICHIARA

il diploma di Scuola Media Superiore conseguito il 13/06/1980 presso il Liceo "LAZAR DUKIC" in KLJUC dalla sig.ra Divna COPIC con la seguente valutazione: BUONO

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di Studio di Istruzione Secondaria Superiore

"INDIRIZZO SCIENTIFICO TECNOLOGICO"

con la valutazione di

70/100 (SETTANTA/CENTO)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 25 giugno 2009)



UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LUCCA

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 29 del 25.01.2006 art. 13 di modifica all'art. 379 del D.L. n. 297 del 16.04.1994, che prevede per i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della Confederazione Elvetica il riconoscimento dei titoli di studio finali conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia;

VISTA la domanda prodotta dalla Sig,ra **DOROTA MARIA NOWAK** nata a Kalisz (Polonia) il 02.02.1965. intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo: Ragioniere e Perito Commerciale del titolo: **Swiadectwo Dojrzalosci** conseguito nell'anno 2006 presso l'Istituto "**Technikum**

Uzupelniajace nr 13 dla Doroslych" di Katowice (Polonia);

VISTO il D.M. 1° Febbraio 1975;

VISTO il D. M. 20 Luglio 1978;

VISTO il D. M. 2 Aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 02/04/1980;

DICHIARA

Il titolo Technikum Uzupelniajace nr 13 dla Doroslych" di Katowice (Polonia); conseguito in uno Stato diverso dall'Italia della Sig.ra DOROTA MARIA NOWAK cittadina europea, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: "Ragioniere e perito commerciale ad indirizzo I.G.E.A." con la seguente votazione: 63/100 (sessantatre / centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 2297/94, modificato dall'art. 13 della legge 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 24 luglio 2009)



UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig.na Daniela BANI nata a Roma il 02.03.1990 intesa ad

ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del Liceo Scientifico, del titolo di studio straniero "Certificado de Conclusao do Segundo Grau" rilasciato in data 14.12.207 da Escola do Farina

di Cuiabà - MT (BRASILE);

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 Aprile 1994 n. 297 così come modificato dall'art. 13

della Legge 25 gennaio 2006 n.29;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VEDUTO l'esito positivo della prova integrativa di cui all'art. 379 D.L.vo n. 297/94;

DICHIARA

il titolo di studio straniero "Certificado de Conclusao do Segundo Grau" rilasciato in data 14.12.207 da Escola do Farina di Cuiabà - MT (BRASILE) alla sig.na Daniela BANI.

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo Scientifico con il seguente voto : 63/100 (sessantatre su cento).

Il presente certificato è rilasciato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 3 luglio 2009)



UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig.ra Carmen Daniela TITEL nata a Botosani (ROMANIA) il

01.08.1970 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del Liceo Scientifico, del titolo di studio straniero "Diploma de Bacalaureat "rilasciato in data 03.07.1989 dall'istituto di scuola media superiore *Liceul "A.T. Laurian"* (ora denominato *Colegiu*

National A.T.Laurian) di Botosani (ROMANIA);

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 Aprile 1994 n. 297 così come modificato dall'art. 13

della Legge 25 gennaio 2006 n.29;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VEDUTO l'esito positivo della prova integrativa di cui all'art. 379 D.L.vo n. 297/94;

DICHIARA

il titolo di studio straniero "Diploma de Bacalaureat" rilasciato in data 03.07.1989 dall'istituto di scuola media superiore *Liceul "A.T. Laurian*" (ora denominato *Colegiu National A.T.Laurian*) di Botosani (ROMANIA) alla sig.ra Carmen Daniela TITEL.

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo Scientifico con il seguente voto: 71/100 (settantuno su cento).

Il presente certificato è rilasciato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 13 luglio 2009)



UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig.ra Brenda Darlene HUNTER nata a Oakland (USA) il

4.4.1952 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del Liceo Linguistico, del titolo di studio straniero "High School" conseguito in data 5.06.1970 presso la Forrest Sherman High School di Napoli – istituto pubblico legalmente riconosciuto per i dipendenti del

Ministero della Difesa statunitense;

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 Aprile 1994 n. 297 così come modificato dall'art. 13

della Legge 25 gennaio 2006 n.29;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VEDUTO l'esito positivo della prova integrativa di cui all'art. 379 D.L.vo n. 297/94;

DICHIARA

il titolo di studio straniero "High School" conseguito in data 5.06. 1970 dall' istituto pubblico legalmente riconosciuto per i dipendenti del Ministero della Difesa statunitense *Forrest Sherman High School* di Napoli alla sig.ra Brenda Darlene HUNTER.

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo Linguistico con il seguente voto: 80/100 (ottanta su cento).

Il presente certificato è rilasciato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 3 luglio 2009)



UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig. FROLOVA Nonna Alexeevna, nata a Dnepropetrovsk (Ucraina) il 19/06/1966 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità scientifica del titolo "Attestato di istruzione media" conseguito nell'anno 1983 presso la Scuola Media Superiore n. 130 di Dnepropetrovsk (Ucraina);

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1º febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussitenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA:

Il diploma "Attestato di istruzione media" conseguito all'estero dala sig. FROLOVA Nonna Alexeevna – Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità scientifica con il sequente voto:

91/100 (novantunocentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 18 agosto 2009)









